

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

MUSEI REALI DI TORINO

Determina n. 4/2017

OGGETTO: Nomina e funzionamento delle Commissioni giudicatrici per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni. Regime transitorio. Approvazione Regolamento ex art. 77 comma 12 del D.Lgs. 50/2016

IL DIRETTORE DEI MUSEI REALI

VISTO

- l'art. 77, c. 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

- l'art. 77, c. 3 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:

* in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;

* in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

1) gli artt. 77, c. 12, e 216, c. 12, del D. Lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Considerata- la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici;

tutto ciò visto e considerato, si approva il seguente regolamento, nel testo allegato alla presente Determinazione.

Torino, li 07.02.2017



IL DIRETTORE

Enrica Pagella

REGOLAMENTO SULLA NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE NELLE PROCEDURE DI GARA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NONCHE' DI CONCESSIONI.

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la formazione ed i compiti delle commissioni giudicatrici per gli appalti di lavori, servizi, forniture, nonché per le procedure di concessione, fino all'entrata in vigore dell'Albo dei Commissari da istituirsi presso l'Autorità Nazionale per i Contratti pubblici (ANAC) previsto dall' art. 78 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 – Natura e funzioni delle commissioni giudicatrici

La commissione è formata da un numero dispari di commissari, non superiori a cinque, ed opera nell'ambito delle aggiudicazioni da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Art. 3- Individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici

- Ai fini della nomina dei componenti l'Amministrazione dei Musei Reali di attiene ai seguenti criteri:
 - la commissione è costituita in via prioritaria da personale interno, inteso quale personale dipendente del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo: in alcuni casi, come indicato al successivo comma, anche da personale esterno;
 - la commissione è nominata con provvedimento del Direttore dei Musei Reali, ad avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - la commissione è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento ed è presieduta da un commissario interno, o in difetto di adeguate professionalità interne avuto riguardo all'oggetto e alla complessità dell'appalto, da un commissario proveniente da un'amministrazione aggiudicatrice;
 - la scelta dei commissari avviene secondo criteri di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare, in via prioritaria, la composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

MUSEI REALI DI TORINO

2. In caso di carenze in organico di adeguate professionalità interne, i commissari sono individuati tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- professori universitari, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà.

Art. 4- Cause ostative all'assunzione dell'incarico di componente della commissione giudicatrice.

1. Non possono fare parte della commissione giudicatrice coloro che si trovino in una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

1) Parimenti, non possono farne parte coloro che:

a) abbiano riportato condanna, anche non definitiva per il delitto previsto dall'art. 16-bis del c.p. o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 T.U. approvato con D.p.R. 9 ottobre 1990 n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni e materiali esplosivi, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) abbiano riportato condanne, anche non definitive, per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater del c.p.p., diversi da quelli indicati alla lett. a);

c) abbiano riportato condanne, anche non definitive, per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del c.p.;

d) siano stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

MUSEI REALI DI TORINO

e) siano stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

f) nei cui confronti sia stata applicata, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) E b) del D.Lgs. 159/2011.

2. Le cause impeditive operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.

Art. 5 - Criteri per la determinazione del compenso spettante ai membri esterni

1. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero Infrastrutture e dei trasporti previsto dall'art. 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016, il compenso dovuto ai commissari esterni viene stabilito per ogni singola procedura nel provvedimento di nomina della Commissione, in misura determinata tra un importo minimo di € 200,00= ed un importo massimo di € 1.000,00=, comprensivo delle imposte e/o ritenute dovute a seconda del regime fiscale del soggetto.

2. Le spese relative al compenso per i membri esterni sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.

Art. 6- Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina vigente in materia.

2. Il presente Regolamento, per la parte di interesse, produrrà effetti sino all'entrata in vigore della disciplina in materia di funzionamento dell'Albo nazionale di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016.

3. Il presente Regolamento, pertanto, cesserà di produrre effetti alla costituzione dell'Albo sopra citato, salvo, previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente, l'utilizzo dello stesso, in ogni sua parte, in caso di impossibilità a comporre la commissione giudicatrice con le modalità di cui all'art. 77, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.